

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 23 gennaio 2012

nella causa E-2/11

STX Norway Offshore AS e altri contro lo Stato norvegese, rappresentato dalla commissione tariffaria

(Libera prestazione di servizi — Direttiva 96/71/CE — Distacco dei lavoratori — Tariffe minime salariali — Periodi massimi di lavoro — Remunerazione per incarichi di lavoro che implicano il pernottamento — Rimborso delle spese)

(2012/C 136/05)

Nella causa E-2/11, STX Norway Offshore AS e altri contro lo Stato norvegese, rappresentato dalla commissione tariffaria — ISTANZA alla Corte, ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA relativo all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, da parte del Borgarting lagmannsrett (corte d'appello di Borgarting, Norvegia), riguardo alla compatibilità con le norme SEE delle condizioni di lavoro e di occupazione previste da un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale nel settore dell'industria navale e relative all'interpretazione dell'articolo 36 dell'accordo SEE e dell'articolo 3 dell'atto di cui al punto 30 dell'allegato XVIII all'accordo SEE, ossia la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, quale adattata all'accordo SEE dal relativo protocollo n. 1 — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, ha emesso il 23 gennaio 2012 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

- 1) il termine «periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo» previsto all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 96/71/CE, si riferisce a clausole relative al «numero massimo di ore normali di lavoro» quali descritte nella domanda di parere consultivo;
- 2) come interpretato alla luce dell'articolo 36 SEE, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c) della direttiva 96/71/CE vieta, in linea di principio, ad uno Stato SEE di obbligare un'impresa stabilita in un altro Stato SEE, che presta servizi nel territorio del primo Stato, a versare ai propri dipendenti la remunerazione minima stabilita dalle norme nazionali di quello Stato per incarichi di lavoro che comportano il pernottamento fuori casa, salvo che le norme che prevedono una tale remunerazione aggiuntiva perseguano un obiettivo di interesse pubblico e la loro applicazione non sia sproporzionata; spetta alle autorità nazionali o, se del caso, ai giudici dello Stato SEE ospitante, determinare se tali norme in concreto perseguano un obiettivo d'interesse pubblico e lo facciano con mezzi appropriati;
- 3) la direttiva 96/71/CE non consente ad uno Stato SEE di garantire ai lavoratori in missione sul proprio territorio in provenienza da un altro Stato SEE il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in caso di incarichi lavorativi che comportino il pernottamento fuori casa, salvo che ciò possa essere giustificato sulla base di disposizioni di ordine pubblico;
- 4) la percentuale di lavoratori a cui si applicava il pertinente contratto collettivo, prima che fosse dichiarato di applicazione generale, non è rilevante ai fini della risposta ai quesiti sub 1 a), 1 b) e 1 c).